

I dati della paura, la paura dei dati

Negli ultimi anni sono state approvate norme con impronta sanzionatoria sempre più accentuata, giustificate con l'allarme sociale indotto dalle condotte oggetto di riprovazione. Ma i dati statistici sono coerenti con le risposte date dal legislatore?

di Paolo Della Sala

Abstract. Il settore penale è fatto oggetto di riforme di impronta sempre più repressiva e l'informazione che riguarda i fenomeni criminali è marcatamente invasiva. L'allarme sociale che ne consegue è giustificato dai numeri? Si analizza in dettaglio il fenomeno del c.d. "omicidio stradale" e si ripercorrono alcuni passaggi dell'iter parlamentare che ha portato all'introduzione dell'art. 589 bis c.p. raffrontando il contenuto della riforma coi dati statistici. Si pongono in relazione i risultati ottenuti con altri spunti statistici (in particolare riferiti all'omicidio volontario) per concludere che l'utilizzo della statistica (quantomeno nei suoi risultati di più facile comprensione) ridurrebbe il rischio di interventi normativi inutili e, a lungo termine, nocivi.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una piccola verifica di carattere empirico: l'omicidio stradale. – 2.1. I dati e le serie storiche. – 2.1.1. Le vittime della strada nel corso del tempo. – 2.1.2. Uno sguardo (sia pure limitato) ai lavori parlamentari. – 3. Ripartendo dalle premesse. – 4. L'idiosincrasia per i dati. – 5. Conclusioni: diamo i numeri.

«Moralisti lo siamo di continuo, diceva il dott. Johnson, ma geometri per caso»

Claudio Magris - Danubio

1. Premessa.

Negli ultimi tempi si sono intensificate manifestazioni di estemporanea protesta all'esito della lettura in udienza del dispositivo da parte dell'organo giudicante.

L'aspetto preoccupante è che il fenomeno non colpisce, come forse sarebbe più logico attendersi, sentenze di condanna considerate "ingiuste", bensì riceve una copertura mediatica di grande rilievo quando a dolersi delle decisioni sono le parti civili, che protestano nonostante l'intervenuta condanna degli imputati o di parte di essi¹.

Parallelamente queste notizie vengono corredate di commenti non sempre pertinenti da parte di importanti esponenti politici e di governo.

Sembra si possa leggere in questo fenomeno, al momento circoscritto ma significativo, un pericoloso scivolare verso aspettative connotate da un sempre più acritico giustizialismo subordinato all'equazione "giustizia = condanna".

Altrettanto scivolosa è la china su cui si sedimentano affermazioni fortemente censurabili per il linguaggio utilizzato e che provengono dalle più alte cariche dello Stato.

Il tutto correlato ad un caotico e disorganico susseguirsi di interventi che, nel solo 2019, hanno toccato – viene da dire, ad oggi 18 aprile, perché domani chissà – una serie molto lunga di istituti di diritto sostanziale e processuale privi di correlazione sistematica sia ridisegnando l'esistente che introducendo nuove ipotesi di reato.

In particolare:

1. la l. 9 gennaio 2019, n. 3 (G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019) recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici»²;
2. Il 28 marzo 2019, il Senato ha approvato il disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa» (in attesa della promulgazione)³;
3. il 2 aprile 2019 il Senato ha altresì approvato il disegno di legge n. AS 925 (legge in attesa di promulgazione)⁴;
4. all'esame del Senato vi è inoltre il disegno di legge n. 14455-A (di recente approvato dalla Camera) recante *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*⁵.

Sarebbe certamente utile l'analisi di un linguista che possa confermare o meno se, fra le cause di questa deriva normativa⁶, vi sia il "linguaggio" veicolato negli ultimi anni con

¹ Si vedano, a titolo esemplificativo D. Del Porto, *Strage bus Avellino: l'amministratore di Autostrade Castellucci assolto*, in *Repubblica.it*, 1 gennaio 2019; G. Colucci, *Strage del bus, si muove la Digos: filmate le minacce al giudice*, in *Il Mattino.it*, 19 gennaio 2019.

² Si tratta della c.d. legge "Spazza-corrotti" con la quale è stata introdotta l'estensione dell'art. 4 *bis* o.p. ai delitti contro la Pubblica Amministrazione; è stata riformata totalmente la prescrizione (come noto, la modifica più significativa riguarda la previsione della sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna); è stata, altresì, introdotta per alcuni tra i più significativi reati contro la Pubblica Amministrazione, la possibilità di utilizzazione dell'agente sotto copertura.

³ Si tratta della riforma della legittima difesa domiciliare che inasprisce il trattamento sanzionatorio di alcuni dei reati tipicamente perpetrati all'interno del domicilio (violazione di domicilio, furto in abitazione, rapina) ed amplia i confini di applicazione della scriminante di cui all'art. 52 c.p.

⁴ Si tratta della normativa che esclude l'accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

⁵ È il disegno di legge definito nel linguaggio veicolato dai media "codice rosso", così alludendo alla corsia d'urgenza da esso prevista per i procedimenti in materia. Ove approvato, introdurrebbe quattro nuove fattispecie incriminatrici: Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 *bis* c.p.); Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 *bis* c.p.); Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinquies* c.p.); Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (ormai noto come "revenge porn"; art. 612 *ter* c.p.).

⁶ Ci si riferisce a quest'ultima, ma il fenomeno è risalente.

insistenza da ogni settore della società in materia di giustizia.

Un antico caposaldo della linguistica recita che «il principio di alterazione si fonda sul principio di continuità»⁷; facendo nostro questo efficace concetto di sintesi è lecito sospettare che il continuo martellamento (piuttosto privo di contraddittorio) abbia lasciato percolare in uno strato ampio della popolazione un'ansia indotta spingendola verso posizioni sempre più reattive anche se, altrettanto frequentemente, poco fondate. Con ciò alterando l'originario stato di “(semi)quiete”.

«La componente dell'insicurezza derivante dalla rappresentazione della criminalità è un dato strutturale che caratterizza l'informazione televisiva italiana»⁸ tanto che «osservando cosa accade al di fuori dell'Italia, ci si accorge che **il TG1 – in alcuni anni – ha 3 volte in più le notizie del telegiornale britannico e 44 volte di quello tedesco. Dal confronto con i principali notiziari pubblici europei, si conferma un'anomalia tutta italiana sia per quantità sia per tipo ai fatti criminali** (enfasi nel testo originale)»⁹.

Laddove, ovviamente, il TG1 è indicato in via esemplificativa essendo il fenomeno comune a tutte le testate¹⁰ tanto che si può affermare che l'informazione italiana ha scelto di «prendere le distanze dalla realtà», dando visibilità a crimini, come gli omicidi per esempio, che, secondo le statistiche ISTAT, sono in costante calo¹¹.

Sono ormai molti anni che una parte attenta e sensibile della dottrina sottolinea l'evidente pericolosità di questo meccanismo¹².

E questo fenomeno di “panico morale”¹³, analizzato con chirurgica precisione, ha evidenziato come la disinformazione nella gestione dell'opinione pubblica possa passare non solo dalla carenza di informazione (dato *quantitativo*) ma anche (fra l'altro) dalla alterazione di dati e/o contenuti (dato *qualitativo*)¹⁴.

Le parole, ripetute in modo unidirezionale, hanno ormai raggiunto un effetto – nel breve termine – irreversibile e gli stessi operatori della Giustizia, ai loro più alti livelli, non si sottraggono a questo continuo richiamare un processo troppo garantista, le sanzioni troppo leggere, la differenza fra parti buone (il pubblico ministero) e interessate (le parti private) sino ad arrivare a sostenere, letteralmente, che nei tanti casi di risarcimenti per ingiusta detenzione «**in buona parte non si tratta di innocenti, ma di colpevoli che l'hanno fatta franca** (enfasi nostra). Di norma le prove raccolte nelle indagini non valgono in dibattimento. Ciò allontana il giudice dalla verità»¹⁵.

⁷ F. de Saussure, *Corso di linguistica generale*, Laterza, 1983, p. 93.

⁸ P. Barretta, A. Nizzoli, *Sintesi dei principali risultati. 2. La rappresentazione*, a cura dell'Osservatorio di Pavia, in *L'Europa sospesa tra inquietudine e speranza. X Rapporto sulla sicurezza e l'insicurezza sociale in Italia e in Europa*, a cura di Demos&Pi, Unipolis e Osservatorio di Pavia, Febbraio 2017, p. 20.

⁹ *Idem*, p. 21 (il testo, nell'originale riporta il numero di 44 riferito al rapporto tra TG1 e telegiornale tedesco; è possibile si tratti di un refuso e che il numero corretto sia 4);

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² V. per tutti: G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, p. 101; Aa.Vv., *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista (Un dibattito promosso dall'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2016.

¹³ Riprendo il concetto in senso generale; per un'analisi: R. Bianchetti, *La paura del crimine. Un'indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell'insicurezza*, Giuffrè, 2018, pp. 315 ss.

¹⁴ Si veda R. Bianchetti, *La paura del crimine*, cit., in particolare Cap. V, pp. 269 ss., ove l'Autore offre una panoramica della letteratura scientifica sul tema.

¹⁵ V. l'intervista a Piercamillo Davigo, *In Italia pochi in galera. L'Autorità anticorruzione è solo fumo negli occhi*, in *La Stampa*, 23 febbraio 2019, p. 7. Il tutto nello spettrale silenzio di quasi tutti gli operatori della Giustizia.

Il che equivale a dire che persone che hanno sofferto una detenzione ingiusta accertata con un giudicato, condizione di massima sconfitta di un sistema giudiziario efficiente e civile, invece di meritare le scuse della nazione, meritano di essere additati con le stimmate dei furbi.

Concetto tanto più paradossale tanto più in un ordinamento che, notoriamente, non è di “manica larga” nella concessione delle riparazioni per ingiusta detenzione tanto che si è, del tutto condivisibilmente, affermato che «la lettura restrittiva del disposto normativo, peraltro, oltre a favorire un’incontrollabile dilatazione delle ipotesi ostative alla riparazione, offusca la fisionomia costituzionale del rimedio di cui si discute»¹⁶.

Oltre al linguista servirebbe, dunque, un antropologo culturale perché quanto sta accadendo meriterebbe un’analisi diversa e più profonda di quella meramente ricognitiva che ciascuno di noi potrebbe fare.

Vale forse la pena, più per puntiglio che per speranza, richiamare qualche dato ed evocare la “forza” dei numeri per cercare di cogliere qualche spunto di riflessione e, senza alcuna pretesa di mettere ordine nel *caos*, evidenziare almeno che nel *caos* siamo ormai precipitati.

2. Una piccola verifica di carattere empirico: l’omicidio stradale.

In data 23 marzo 2016 è stata promulgata la l. n. 41 che, fra l’altro, ha introdotto il reato di omicidio stradale rubricato all’art. 589 *bis* del codice penale.

Il tema che si vuole introdurre prescinde da un’analisi sulla scelta di carattere generalpreventivo e anche dalla struttura del reato e dalla disciplina sanzionatoria adottata.

Si è, inoltre, privilegiato questo tema per evitare uno stigma critico alla sola attualità (che, per la verità, sembra fare di tutto per meritarselo) e, altresì, per evitare un’analisi che comportasse possibili strumentalizzazioni: l’argomento scelto, per quanto delicato e doloroso, ha una sfumatura “ideologica” neutra.

Sin dai primi commenti, tuttavia, è stato chiaro che ci si trovasse di fronte ad una delle sempre più frequenti scelte *trend topic* «delle società liquide che aggregano identità a palinsesto. È il diritto penale che percola dall’emergenza permanente [...] propellente di eruzioni emergenziali transitorie, contingenti, più o meno effimere, che si affiancano o sovrappongono alle emergenze perenni della mafia, del terrorismo, della c.d. droga (ecc.). È pura emergenza che fluttua, quindi, tra le diverse “regioni” del diritto penale man mano che l’attenzione dei media e l’irritazione sociale di riflesso si focalizzano su questo o quel gruppo di reati»¹⁷.

Il tema che si vuole introdurre riguarda la esistenza o meno di una correlazione statistica fra le presunte emergenze e le risposte date dal legislatore.

¹⁶ M.G. Coppetta, *La riparazione per l’ingiusta detenzione, punti fermi e disorientamenti giurisprudenziali*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2017, pp. 1315 ss. L’Autrice scrive esplicitamente: «un nutrito orientamento giurisprudenziale [...] è ricorso ad esegesi restrittive del diritto in questione, che dilatano molto i contenuti del “dolo” e della “colpa grave”, attestandosi su concetti che evocano, sia pure con incertezze e incoerenze, forti connotazioni civilistiche» (la giurisprudenza è indicata alla nota 17).

¹⁷ G. Losappio, *Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni “stradali” - Cenni introduttivi ad alcuni problemi interpretativi di diritto sostanziale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 30 giugno 2016, p. 2. In questo lavoro l’Autore esamina con chiarezza e lucidità gli aspetti di più immediata evidenza del fenomeno di differenziazione della risposta penale in materia colposa, ricostruisce sinteticamente l’evoluzione storica della normativa sugli artt. 589 *bis* e 590 *bis* c.p. e ne mette in luce le coordinate dogmatiche con spunti critici estremamente puntuali.

Sul piano metodologico, tuttavia, si porranno quesiti più che offrire soluzioni e di ciò mi scuso con il lettore.

2.1. I dati e le serie storiche.

A ben vedere i rilievi critici rispetto ad una “nuova” disciplina possono coinvolgere più profili e, particolarmente rispetto ad una disciplina intimamente connessa a temi di carattere amministrativo come quella in esame, questi profili possono coinvolgere più settori del diritto seguendo trame non sempre evidenti.

In presenza, ad esempio, di interventi normativi giostrati su più livelli sarebbe interessante osservare e “rendicontare” quali, fra gli interventi posti in essere, abbiano avuto un’incidenza nell’indirizzare il dato statistico in una piuttosto che in un’altra direzione.

Un legislatore accorto, ad esempio, potrebbe trarre utili insegnamenti ed utili suggerimenti da una lettura meticolosa dei dati: potrebbe, in ipotesi, realizzare che una certa risposta di tipo amministrativo (p.es. immediata sospensione della patente) ha avuto un effetto depressivo rispetto ad un comportamento deviante molto più efficiente rispetto a quello atteso dalla introduzione di inasprimenti sanzionatori o di nuove fattispecie penalmente sanzionate.

La domanda che pongo, quindi, è: il legislatore del 2016 è intervenuto all’apice di un fenomeno criminale (sia pure di tipo colposo) così da efficacemente “stroncarne” le cause attraverso l’aumento della più severa tra le sanzioni, quella detentiva?

Per porre la domanda e lasciare a chi legge e a studiosi più competenti la strutturazione di una risposta sembra utile lasciare qualche spazio ai numeri che scandiscono nel tempo la consistenza del fenomeno “omicidio stradale” (*rectius*: morti per incidenti stradali, posto che il primo dei due insiemi, di necessità, è una specificazione dell’altro).

2.1.1. Le vittime della strada nel corso del tempo.

In un documento di semplice lettura elaborato da A(utomobile) C(lub) I(talia) e ISTAT¹⁸ sono presentati alcuni dati di base che possono costituire un punto di partenza per un’analisi più approfondita. In particolare risulta chiaro che, pur con un parco veicoli nettamente inferiore anche in rapporto alla popolazione, sarebbe stato molto ragionevole utilizzare toni allarmistici negli anni ‘70, quando il tasso di mortalità aumentava in proporzioni geometriche sino a raggiungere il picco di 11.078 morti per incidente stradale nel 1972 (4090 nel 2010 e, come si vedrà, 3378 nel 2017).

A partire dalla fine degli anni ‘80 si sedimenta nel linguaggio quotidiano il concetto di “strage del sabato sera” tanto da indurre, nel 1994, il Ministero degli Interni a istituire un *Osservatorio permanente stragi del sabato sera* in coordinamento fra Polizia Stradale e Carabinieri.

L’adozione di una articolata serie di misure preventive¹⁹, il miglioramento delle tecnologie, una più accurata rete di controlli mirati contribuiscono a determinare un progressivo

¹⁸ http://www.aci.it/fileadmin/documenti/studi_e_ricerche/dati_statistiche/incidenti/Incidenti_Stradali_dal_1930.pdf

¹⁹ Gli interventi normativi sono molteplici ed in molte direzioni, a partire dall’adozione del nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30.4.1992 n. 285) ed ai numerosi interventi correttivi ad esso apportati nel corso del tempo e, principalmente, sino al 2010.

raffreddamento del fenomeno tanto da indurre anche le associazioni più sensibili al problema a considerare (nel 2012) che «il fenomeno degli incidenti dei giovanissimi nelle notti del fine settimana, pur ancora grave, è stato molto ridimensionato e che la mortalità stradale e dei giovani, oggi riguarda anche altri orari della giornata e altre tipologie di mezzi, in particolare le due ruote»²⁰.

Contestualmente il fenomeno nel suo complesso, pur con inevitabili scostamenti marginali e ferma restando la gravità del sacrificio in termini di vite umane, subisce, fortunatamente, un costante declino: si passa, infatti, dai **7.096 morti**, 373.286 feriti in 263.100 incidenti del 2001, ai 4.114 morti, 304.720 feriti in 212.997 incidenti del 2010 sino ai **3.419 morti**, 246.050 feriti in 173.892 incidenti del 2015²¹. Meno della metà dei morti in 15 anni.

Tutto ciò accadeva mentre erano in corso di discussione i disegni di legge sulla modifica al codice penale per l'introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

In particolare si fa riferimento ad una delle sedute più importanti del Senato, laddove venne, di fatto, dato decisivo impulso alla nuova normativa attraverso la discussione dei disegni di legge 859, 1357, 1378, 1484 e 1553 nel testo unificato proposto dalla Commissione Giustizia²².

2.1.2. Uno sguardo (sia pure limitato) ai lavori parlamentari.

L'aspetto più interessante, secondo la prospettiva di questa circoscritta riflessione, è che la platea degli interventi (trasversale rispetto alle forze politiche), pur con sfumature lessicali, linguistiche e, in alcuni casi, grammaticali significativamente differenti, ha tenuto un tendenziale minimo comune denominatore abbastanza evidente, quello di «convergere» verso l'opinione pubblica ed il «grido di dolore forte e intenso»²³ così che la risposta dovesse essere di «estremo rigore»²⁴, con «sanzioni esemplari»²⁵ in grado di dare una «risposta alle famiglie delle vittime»²⁶ sino ad un emblematico: «il legislatore è quindi obbligato ad individuare minimi di pena molto alti, per garantire almeno dei periodi minimi di effettiva detenzione in carcere. In Italia, senza pene minime elevate, non si va in prigione»²⁷.

Qualche prudente tentativo in controtendenza²⁸ trova uno sbocco di razionalità nella icastica osservazione che «tutto questo è irragionevole. Un legislatore saggio non discute con la pancia, non ragiona soltanto con le associazioni delle vittime [...] ma deve mettersi in una posizione terza e soprattutto ha il dovere di capire quali sono le conseguenze»²⁹.

²⁰ L'Asaps (Associazione Amici della Polizia Stradale) si occupa da tempo del problema, monitorando settimanalmente il fenomeno. Nel luglio del 2012 è stato reso noto un compendio di rilievi da cui è tratta la citazione (accessibile a questo [link](#)) e che, a fronte dell'analisi qualitativa dei dati da cui emergeva una significativa riduzione del coinvolgimento dei giovanissimi, sottolineava l'opportunità di «una attenta lettura dei dati ai fini dei costi assicurativi, spesso elevatissimi proprio per le fasce giovanili».

²¹ Rapporto del 19 luglio 2016 ACI – ISTAT, *Incidenti stradali. Anno 2015. Dati provvisori*, p. 2 (il rapporto è reperibile a questo indirizzo).

²² Senato della Repubblica, XVII Legislatura, *Resoconto Stenografico della 46ª seduta pubblica*, 9 giugno 2015.

²³ Sen. Lumia, in *Resoconto*, cit., p. 12.

²⁴ Sen. Stefani, in *Resoconto*, cit., p. 16. L'intervento della Senatrice Stefani chiosa con un emblematica richiesta di «tolleranza zero».

²⁵ Sen. Scilipoti Isgrò, in *Resoconto*, cit., p. 27.

²⁶ Sen. Tosato, in *Resoconto*, cit., p. 30.

²⁷ Sen. Cappelletti, in *Resoconto*, cit., p. 40.

²⁸ Sia pure da prospettive opposte e con contenuti lessicali assai diversi, in via esemplificativa: Sen. De Cristofaro, Sen. Giovanardi, Sen. Lo Moro, in *Resoconto*, cit., rispettivamente pp. 34, 37 e 44.

²⁹ Sen. Lo Moro, *ibidem*. Peraltro, in isolata controtendenza rispetto ad altre voci del suo gruppo parlamentare.

A parte qualche generico riferimento ai *trend* in discesa e qualche altrettanto generico riferimento alle cause³⁰, stupisce la totale assenza di relazione fra affermazioni e dati non solo negli interventi in Aula ma, altresì, nella stessa Relazione di accompagnamento al testo unificato presentato dalla Commissione Giustizia³¹.

Si deve, cioè, prendere atto che, quantomeno nella fase della discussione in Aula, nessuno ha considerato opportuno o utile richiamare in termini “fattuali” e oggettivi la correlazione fra riforma e cause fondanti di essa.

Se così si fosse fatto, ad esempio, si sarebbe potuto vedere che, tendenzialmente, «l’azione di controllo dello stato psicofisico del conducente e di repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica (come sanzionata agli artt. 186 e 186 *bis* del codice della strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (cfr. art. 187 c.d.s.)», effettuata nelle ore notturne del sabato e della domenica, dimostra che, a sostanziale parità di conducenti controllati, nell’ordine, staticamente significativo, delle decine di migliaia di controlli, i conducenti risultati positivi all’etilometro nelle fasce di età 18-22 anni e 23-27 anni sono meno della metà o poco oltre la metà di quelli appartenenti alla fascia di età più elevata³².

Ciò anche a smentire una certa retorica della prevenzione e della sensibilizzazione «soprattutto dei giovani che decidono di mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti»³³.

3. Ripartendo dalle premesse.

Questo “carotaggio” mirato ad uno specifico aspetto degli interventi legislativi degli ultimi anni sembra confermare con nettezza l’affermazione che il nostro legislatore «è stato più attento ai flussi emotivi dei consociati che alle concrete problematicità della giustizia penale o dei fenomeni criminali»³⁴.

L’esame di questa incompleta radiografia offre lo spunto per una riflessione di fondo che, forse, meriterebbe qualche attenzione: ci stiamo, cioè, avvicinando pericolosamente ad una soglia di non ritorno magistralmente evocata da Fiandaca laddove ammonisce sui rischi della «svalutazione quasi preconcepita sia della dimensione tecnica della legiferazione penale, sia dei profili garantistici»³⁵ perché, come si è sostenuto nell’Aula del Senato, «ai magistrati, alle Forze dell’ordine, agli avvocati spetta il compito di perseguire i colpevoli³⁶ e di applicare le giuste sanzioni e pene; ma a noi spetta il compito di fare buone leggi che consentano ai cittadini di avere più fiducia nelle istituzioni, nelle regole, nella giustizia giusta»³⁷.

Ed in effetti è stato chiaramente messo in evidenza che la normativa sull’omicidio

³⁰ Non senza significativi errori metodologici laddove, ad esempio, si è ragionato in termini di numeri assoluti (numero di morti per nazione) senza correlarlo alla popolazione: ne consegue, evidentemente, che l’Italia ha un numero assoluto di decessi molto più alto della Lettonia, della Lituania o del Lussemburgo ma, rispetto a questi, come a molti altri Stati europei, ha un’incidenza per milione di abitanti inferiore (dati Eurostat 2018 o, rispetto all’epoca, Rapporto del 19 luglio 2016 ACI – ISTAT, *Incidenti stradali*, cit., p. 4).

³¹ Testo integrale della relazione del senatore Cucca sul disegno di legge n. 859-1357-1378-1484-1553, Allegato B al *Resoconto*, cit.

³² Ministero dell’Interno, Osservatorio Permanente “stragi del sabato sera”, *Controlli e servizi effettuati da Polizia Stradale e Arma dei carabinieri*, anno 2018, p. 2 (in particolare, nel 2018, 3,4% di positivi su 42.489 controlli per la fascia 18-22; 4,9% di positivi su 47.044 controlli per la fascia 23-27 e 7,0% su 54.209 controlli per la fascia *over* 32).

³³ Sen. Albano, in *Resoconto*, cit., p. 25. Ma si veda anche Stefani, in *ivi*, p. 15.

³⁴ R. Bianchetti, *La paura del crimine*, cit., p. 517.

³⁵ G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, cit., p. 101.

³⁶ C’è forse una qualche criticabile confusione sul ruolo dell’avvocato, ma, verrebbe da dire, anche di altri soggetti.

³⁷ Sen. Pezzopane, in *Resoconto*, cit., p. 29.

stradale «sta a significare, evidentemente, come obiettivo primario del legislatore sia stato quello di un notevole innalzamento del carico sanzionatorio, chiaramente a scopo “promozionale”, che però rischia di alterare la sistematica sanzionatoria in materia di reato colposo»³⁸.

In buona sintesi, la domanda che vado a porre è se il circuito tenda a mettere in sequenza un rapporto di reciproca influenza fra variabili quali informazione, opinione pubblica ed esigenze politiche che, prescindendo dalla realtà oggettiva dei fatti e dalla evidenza scientifica che ne dovrebbe supportare la valutazione, generino un meccanismo incontrollabile di normazione nel settore penale svincolato da esigenze concrete e/o da obiettivi razionali e lucidi.

Rapporto, peraltro, che, come ogni cerchio, è tragicamente perfetto, senza inizio e senza fine.

Il meccanismo circolare è plasticamente descritto da uno studioso tedesco, Harald Kania, secondo cui due fattori, ragionevolmente, influenzano l’opinione “distorta” della gente: la scarsità di esperienze personali di contatto col crimine e la credibilità attribuita ai *media*, «da qui il fatto che le concezioni individuali sulla criminalità risultano essere molto più un prodotto della rappresentazione mediatica piuttosto che di *reali* esperienze personali di reati»³⁹.

Accade dunque che «quando avvertono una paura del crimine da parte delle persone (cioè dei loro elettori) i politici si sentono subito stimolati all’azione»⁴⁰.

Con ciò realizzando «due prototipi della simbolicità penale»⁴¹: 1) il conio di nuove fattispecie ostentate come “imprescindibili” quando «le nuove non offrono prospettive di sostanziale miglioramento in ottica preventiva ovvero di salvaguardia del bene» e 2) la scorciatoia «dell’aumento edittale delle sanzioni: una “tentazione” non giustificabile con l’effetto “ansiolitico” recato alla società in generale o a gruppi particolarmente interessati al problema»⁴².

Pare, quindi, sia condivisibile il timore che «se è vero – come è vero – che la rappresentazione mediatica del crimine contribuisce, mediante la formazione e l’interpretazione della “opinione pubblica” sulla criminalità, a orientare la produzione legislativa in materia, ciò significa che siamo in presenza di un problema di democrazia»⁴³.

L’illustre Autore sottolinea, del resto, come il rischio di una “deriva” verso «forme di democrazia *sostanziale* a scapito delle tradizionali regole formali della democrazia sia rappresentativa che costituzionale» si accentua quanto più questa comunicazione mediatica diventa massiva, con specifico riferimento ai *social network*⁴⁴.

³⁸ A. Manna, *Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tentazioni circa l’utilizzazione di un diritto penale simbolico*, in A.a.V.v., *La società punitiva*, cit., p. 11.

³⁹ H. Kania, *La rappresentazione televisiva del crimine e la costruzione delle realtà soggettive*, in G. Forti, M. Bartolino (a cura di) *La televisione del crimine: atti del convegno “la rappresentazione televisiva del crimine”*, Vita e pensiero, 2005, p. 365.

⁴⁰ *Idem*, p. 366.

⁴¹ S. Bonini, *Funzione “strumentale” e funzione “simbolica” del diritto penale, fra discorsività “critica” e discorsività “dialogica”*, in A.a.V.v., *La società punitiva*, cit., p. 28.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ F. Palazzo, *Paura del crimine, rappresentazione mediatica della criminalità e politica penale (a proposito di un recente volume)*, in *Riv. Dir. dei Media*, n. 3/2018, pp. 2-3.

⁴⁴ *Ibidem*.

4. L'idiosincrasia per i dati.

«Incredibile ma vero: nel 2016 il numero degli omicidi commessi nel nostro Paese è ancora diminuito. È sorprendente innanzitutto perché la decrescita è iniziata nel lontano 1992 e non si è mai arrestata. Nel 1991 ce ne furono 1.916 (3,4 per 100mila abitanti), nel 2016 invece sono stati 397 (0,65 per 100mila). È sorprendente, in secondo luogo, perché nell'ultimo anno il calo è stato ancora più forte del solito: -15%. È sorprendente, infine, perché nell'ultimo ventennio l'Italia ha avuto un tasso di omicidio più basso del Regno Unito e della Francia, che per secoli sono stati, da questo punto di vista, paesi più sicuri. Dunque, l'Italia non solo non ha più, per l'alto livello di criminalità, un «vero primato, che non è quello sognato dal Gioberti», come scriveva ironicamente, nel 1883, Filippo Turati, ma «si trova decisamente alla testa degli altri Paesi nella tendenza al declino di questo delitto»⁴⁵.

Possiamo, rispetto a questo dato assolutamente non controvertibile, correlarci ad una elaborazione Eurostat che compara i dati sugli omicidi volontari denunciati nei paesi UE per 100.000 abitanti, stilando una sorta di “classifica”.

Ebbene, l'Italia è tra i fanalini di coda (nel senso positivo) con un tasso inferiore o nettamente inferiore a paesi ritenuti estremamente più sicuri, come la Danimarca, la Germania, la Svezia⁴⁶, tanto che il dato può essere considerato «tra i più bassi a livello europeo»⁴⁷.

Si noti, peraltro, che l'omicidio volontario rappresenta un indice di riferimento ad alto tasso di affidabilità: in paesi di normale stabilità, infatti, esso rappresenta un elemento sostanzialmente certo nei numeri (omicidi denunciati) e nella qualità (l'omicidio volontario ha una definizione giuridica sostanzialmente coincidente nei vari sistemi giuridici).

Penso, tuttavia, di poter essere esentato dal dover dimostrare l'esistenza di una ossessiva e diffusa ridondanza a livello mediatico di qualsivoglia fatto di sangue che, nel sistema, resta “in circolo” come un'infezione e con la tendenza quasi maniacale a trasformare ogni vittima in un'eroe/eroina da chiamare per nome, in una sorta di apparentamento silente e pervasivo che ci rende tutti genitori, fratelli, figli di queste persone uccise.

Ma le valutazioni della gente, anche in ragione del meccanismo mediatico sopra richiamato, sono, quantomeno per l'omicidio, notevolmente lontane dalla realtà statistica: le persone – soggette ad intervista – sovrastimano il numero annuale di omicidi e sottostimano il tasso di loro soluzione⁴⁸.

«La percezione del rischio di criminalità influisce negativamente sul senso di smarrimento e di disagio che i cittadini avvertono»⁴⁹ e, tra il 2008/2009 ed il 2015/2016, «ritiene di vivere in una zona molto o abbastanza a rischio di criminalità il 33,9% della popolazione con più di 14 anni, dato decisamente in aumento rispetto alla rilevazione precedente (+11,9%)»⁵⁰.

Naturalmente, accanto a reati in forte decrescita, ve ne sono altri che hanno avuto un'impennata e che contribuiscono ad alimentare, su basi più motivatamente “realistiche”, il

⁴⁵ M. Barbagli, A. Minello, *L'inarrestabile declino degli omicidi*, in *lavoce.info*, 16 maggio 2017.

⁴⁶ Il dato è rinvenibile su <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>

⁴⁷ *Delitti, imputati e vittime dei reati (una lettura integrata delle fonti su criminalità e giustizia)*, in *Temi*, a cura di ISTAT, 2018, p. 9.

⁴⁸ H. Kania, *La rappresentazione*, cit., p. 379.

⁴⁹ *La percezione della sicurezza (anni 2015-2016)*, in *Statistiche Report*, p. 7 (www.istat.it).

⁵⁰ *Ibidem*.

senso di preoccupazione dei cittadini: in particolare taluni tipi di furto ed altri reati predatori come le rapine⁵¹ pur se si tratta di un andamento sinusoidale con un *trend* positivo tra il 2010 ed il 2014 ed un'inversione di tendenza nella fase successiva⁵². Tanto da portare il dato complessivo delle rapine da 43.754 nel 2013 a 28.612 nel 2017 e quello dei furti da 1.573.213 a 1.198.892 in pari periodo⁵³.

Resta il fatto che «considerando gli omicidi in cui la vittima è una donna, l'Italia esprime un valore del tasso molto basso (0,5 omicidi per 100 mila donne), lievemente superiore al minimo registrato in Lussemburgo e Austria (0,4 omicidi per 100 mila donne)»⁵⁴.

È appena il caso di sottolineare che un solo omicidio, in una lettura civile dei rapporti sociali, è già troppo, ma il punto su cui si chiede una riflessione o, per meglio dire, rispetto al quale si formula un auspicio è che i dati statistici vengano presi in considerazione e utilizzati prima di effettuare interventi normativi di tipo securitario del tutto improvvidi.

L'utilizzo del fatto di cronaca come grimaldello per entrare nel labirinto delle paure collettive e orientarne le decisioni è un esercizio, a lungo termine, irresponsabile: «gli italiani hanno paura: non più legata esclusivamente al timore di rimanere vittima di reato, la paura è diventata uno dei tratti fondamentali del nostro tempo, alimentata dall'insorgere di un insieme di insicurezze di diversa natura»⁵⁵.

5. Conclusioni: diamo i numeri.

Dobbiamo, dunque rassegnarci a convivere con questa produzione normativa disancorata dalla realtà e stimolata artificialmente? Una «legislazione penale compulsiva»⁵⁶ sempre «più incline alla *punitività* e al populismo che [...] ha portato all'affastellamento delle norme penali e alla configurazione di un sistema irrazionale, sproporzionato e caotico»⁵⁷?

Sperabilmente no. Ciò che, forse, si può provare a fare è stimolare la riflessione sui dati di realtà, senza enfatizzarne l'importanza (i dati statistici non sono e non possono essere l'unica chiave di interpretazione dei fenomeni); si può tuttavia ritenere che una più meditata valutazione dei fatti, anche veicolata dallo studio analitico delle condotte devianti, possa contribuire a una inversione di tendenza.

È pur vero che «la politica cerca risposte volte principalmente a coagulare consenso»⁵⁸, è altrettanto vero che le opinioni possono mutare e i comportamenti rendersi più virtuosi, come testimonia l'ampliamento, impensabile pochi decenni addietro, del perimetro di persone positivamente orientate all'attenzione sui temi ecologici e disposte ad operare concretamente perché i sottostanti obbiettivi siano soddisfatti.

Non resta, dunque, che, di tanto in tanto, *dare i numeri* così da realizzare attraverso una locuzione gergale che richiama il concetto di follia un percorso volto a stimolare un senso di legalità collettivo; perché una delle patologie del Paese, insegnava Calamandrei, è il «discredito

⁵¹ *Idem*, p. 16.

⁵² Fonte ISTAT: www.istat.it/it/files/2017/12/cap07.pdf, p. 112.

⁵³ *1° Rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia*, a cura di Censis e Federsicurezza, 2018, p. 8. Il dato sul 2017 di furti e rapine viene dato come non consolidato, ma certamente è indicativo di una diminuzione significativa.

⁵⁴ Fonte ISTAT: www.istat.it/it/files/2017/12/cap07.pdf, p. 110.

⁵⁵ *1° Rapporto sulla filiera*, cit., p. 4.

⁵⁶ Si legga R. Bianchetti, *La paura del crimine*, cit., pp. 541 ss. (con ampi richiami di dottrina).

⁵⁷ *Idem*, p. 543.

⁵⁸ D. Pulitanò, *Intervento*, in Aa.Vv., *La società punitiva*, cit., p. 3; nello stesso senso: G. Insolera, *Intervento*, in *ivi*, pp. 36-37.

delle leggi» determinato dalla slealtà del legislatore «che faceva leggi fittizie, truccate, meramente figurative, colle quali si industriava di far apparire come vero attraverso l'autorità del legislatore ciò che in realtà tutti sapevano che non era vero e non poteva esserlo»⁵⁹.

Nella stessa sede, il grande Costituente ebbe a citare Ugo Foscolo che, incaricato di preparare un progetto di Codice penale militare si ripromise, nella relazione introduttiva, di compilare tutta l'opera «in uno stile rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole [...]. Si baderà ancora a una religiosa esattezza della lingua italiana»⁶⁰.

Ugo Foscolo, il capitano Ugo Foscolo, nel 1801.

⁵⁹ P. Calamandrei, *Intervento all'assemblea costituente*, 4.3.1947, seduta pomeridiana, p. 10 del pdf.

⁶⁰ *Idem*, p. 2 del pdf.